

REGOLAMENTO (CE) N. 1289/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2005

che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakistan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) La domanda è stata presentata il 27 giugno 2005 da Eurometaux per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione comunitaria di alcuni ossidi di zinco.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione è l'ossido di zinco (formula chimica ZnO), di purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco originario della Repubblica popolare cinese, dichiarato di norma al codice NC 2817 00 00 («prodotto in questione»). Il codice è fornito a titolo meramente informativo.
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è l'ossido di zinco (formula chimica ZnO) di purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco spedito dal Kazakistan («prodotto oggetto dell'inchiesta»), dichiarato di norma agli stessi codici del prodotto in questione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore oggetto di possibile elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1623/2003 ⁽³⁾.

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping relative alle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo del prodotto in Kazakistan.

- (7) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova.

Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione di misure sul prodotto in questione, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dal Kazakistan nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio. Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Kazakistan degli ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese.

La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle vigenti misure antidumping riguardanti le importazioni del prodotto in questione risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni del prodotto in questione sarebbero state sostituite da consistenti volumi di importazioni di alcuni ossidi di zinco dal Kazakistan.

La domanda contiene infine elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi di alcuni ossidi di zinco sono oggetto di dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 232 del 18.9.2003, pag. 1.